



Partner tecnico



Polizza D&O - RC Amministratori

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa proposta dal Consorzio sociale C.A.E.S. a tutela della responsabilità civile per amministratori e sindaci

www.consorziocaes.org

IL PRODOTTO ASSICURA:

- **Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (sindaci effettivi e supplenti) di una Società, incluso il Direttore Generale**
 - **Il personale direttivo, i quadri e i dipendenti ai quali, all'interno della Società, sono conferiti poteri delegati**
- Ricordiamo che Amministratori e Sindaci hanno delle specifiche responsabilità secondo il Codice Civile (art. 2392 e 2407).

L'assicurazione protegge il patrimonio personale di ciascuno di questi soggetti (inclusi gli eredi ed il coniuge) dalle pretese di risarcimento avanzate nei loro confronti da un terzo, nel caso in cui incorrano in un errore e/o in un omissione commesso a titolo di colpa (anche grave) nello svolgimento dell'incarico e/o dei compiti ad essi delegato.

Non solo quindi le perdite patrimoniali che siano conseguenza di un atto illecito commesso in violazione colposa degli obblighi di legge, dello statuto e delle delibere ma anche i danni provocati dal non diligente adempimento del mandato di carica e/o della funzione ricoperta.

Inoltre:

- Nel caso ci sia una richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti di amministratori e sindaci, l'assicurazione copre il Contraente **anche nel caso questi abbia stipulato un accordo di manleva** con gli stessi.
- In caso di richiesta di risarcimento avanzata contro gli amministratori e i sindaci da un terzo, per un errore e/o un omissione commesso a titolo di colpa (anche grave) nell'adempimento dei doveri e compiti previsti dalla carica, **il contratto indennizza il danno economico (perdita pecuniaria)** derivante da tale comportamento.

PRINCIPALI ESCLUSIONI

- **gli errori e/o le omissioni derivanti da comportamento intenzionale (doloso e/o fraudolento) perché non assicurabili per legge**
- **gli illeciti inerenti gli obblighi di segretezza rispetto ad informazioni riservate sull'impresa**
- **i sinistri conseguenti all'irrogazione di sanzioni, multe, ammende, penali e risarcimenti a carattere punitivo**
- **i sinistri conseguenti all'omesso o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità di qualsiasi genere**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati (persone fisiche) e la Contraente, con rimborso delle somme, nel caso e fino alla misura dell'indennizzo che la stessa abbia legalmente corrisposto o sia tenuta a corrispondere agli Assicurati

Nota Bene: I danni coperti sono quelli commessi da amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti ai quali siano conferiti poteri delegati e nell'ambito quindi di loro attività dipendenti da questo potere conferito ma non nello svolgimento della loro attività operativa

PERIODO ASSICURATIVO E PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) conseguenti ad atti illeciti commessi dagli Assicurati **nel periodo di 60 mesi antecedente** alla data di effetto dell'assicurazione a condizione che le richieste di risarcimento:

- a) siano pervenute e/o denunciate agli Assicurati durante il periodo assicurativo;
- b) non siano garantite da valide coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto del presente contratto, intendendosi per tali anche quelle che, anche se prive di efficacia, abbiano attivato un periodo di osservazione successivo alla data di cessazione;
- c) siano conseguenti ad atti illeciti commessi successivamente alla data del conferimento della carica ricoperta da parte del Contraente;
- d) non conseguano ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti.

Sono inoltre operanti alternativamente:

- Il **periodo di osservazione per cessazione della carica** - L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) pervenuti denunciati agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - nel **periodo di 60 mesi successivi alla cessazione della carica ricoperta**, purché denunciati nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione ed occasionati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo. La garanzia è operante a condizione che:
 - a) la cessazione della carica per la quale è prestata l'assicurazione sia intervenuta durante il periodo assicurativo e sia dovuta a scadenza naturale della carica ricoperta, a morte od a sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia tale da impedire la prosecuzione del mandato;
 - b) il presente contratto sia regolarmente in essere al momento della denuncia del sinistro.
- Il **periodo di osservazione per cessazione del contratto** - L'assicurazione è operante per i sinistri (richieste di risarcimento) originati da atti illeciti posti in essere durante il periodo assicurativo e pervenuti/denunciati per la prima volta agli Assicurati - inclusi gli eredi e/o il coniuge legittimo - **entro il periodo di 12 mesi successivo alla data di cessazione del contratto**. La garanzia è valida a condizione che tali sinistri (richieste di risarcimento) non siano garantiti da contratti assicurativi a copertura del medesimo rischio stipulati successivamente a tale data, o da contratti assicurativi che, anche se privi di effetto, abbiano attivato un periodo di osservazione. Qualora alla scadenza del periodo assicurativo la Società e/o la Contraente si rifiutassero di rinnovare il presente contratto, è data facoltà alla Contraente di avvalersi di **un ulteriore periodo di osservazione in aggiunta a quello per cessazione del contratto**, secondo le seguenti modalità:
 - a) **12 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 50% dell'ultimo premio annuo di assicurazione**
 - b) **24 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 100% dell'ultimo premio annuo di assicurazione**
 - c) **48 mesi in aggiunta ai 12 già previsti, pagando il 150% dell'ultimo premio annuo di assicurazione.**

ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono inoltre previste le estensioni:

- **alle società controllate/collegate/partecipate**
- **alle spese per indagini ed esami**, in aggiunta al massimale previsto nel contratto e fino alla concorrenza di € 100.000,00 per una o più indagini ed esami intentati nello stesso periodo assicurativo annuo
- **alle spese legali da inquinamento**, nell'ambito del massimale previsto nel contratto (e non in aggiunta allo stesso) e fino alla concorrenza di € 20.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
- **alle spese di pubblicità**, nell'ambito del massimale previsto nel contratto (e non in aggiunta allo stesso) e fino alla concorrenza di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo
- **ai sinistri in materia di lavoro**, in aggiunta al massimale previsto nel contratto e fino alla concorrenza di € 250.000,00 per uno o più sinistri presentati nello stesso periodo assicurativo annuo o di efficacia del contratto.
- **della qualifica di assicurato a:**
 - qualsiasi membro del personale direttivo e/o dipendente con funzioni manageriali, di supervisione e di controllo per gli atti illeciti commessi in relazione agli incarichi di responsabilità previsti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy);
 - il personale direttivo preposto alla redazione dei documenti contabili societari per gli atti illeciti commessi in relazione agli obblighi imposti dalla Legge 262/2005 (Legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari);
 - qualsiasi membro facente parte del comitato interno di sorveglianza per gli atti illeciti commessi in relazione agli incarichi previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Codice della responsabilità degli enti).

L'assicurazione garantisce il risarcimento dei danni:

- fino all'importo del massimale stabilito al momento della stipulazione dell'assicurazione, valido per uno o più risarcimenti avanzati contro gli amministratori e sindaci nello stesso periodo assicurativo annuo;
- fino al 25% del massimale - in aggiunta ad esso - a copertura delle spese sostenute per legali, periti, investigatori, tecnici ed esperti.

Il massimale corrisponde alla somma assicurata prescelta

Non ci sono limiti di risarcimento se non quelli indicati per le singole estensioni

E' possibile la presenza di franchigia rispetto al Rimborso alla Contraente

Nota Bene: in caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'assicurazione l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

FATTISPECIE DI SINISTRI

Le responsabilità per errori e/o omissioni si possono tradurre nei seguenti esempi di potenziali sinistri:

- gli azionisti di una società controllata (A) avevano avviato un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società contraente (B) perché il loro operato aveva portato la società (B) al dissesto finanziario e al fallimento.
- uno degli amministratori, prima di una delibera dell'assemblea, non aveva informato il consiglio di amministrazione di un suo personale conflitto di interessi in merito ad un'operazione societaria oggetto di delibera e per questo fatto oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
- uno degli amministratori, senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, aveva investito denaro della società su titoli ad alto rischio di insolvenza e per questo fatto oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
- a seguito di un atto illecito commesso da un amministratore che aveva cagionato un danno economico alla società, l'intero consiglio di amministrazione fu denunciato all'autorità giudiziaria per negligenza, non avendo vigilato attentamente sulle attività della società ed in particolare sull'amministratore colpevole dell'atto illecito. A causa della responsabilità in solido degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione è stato chiamato in caso per il venir meno dell'obbligo di sorveglianza allo stesso attribuito dalla legge.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla normativa del fascicolo informativo di prodotto.
